

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 19 novembre 1993, C.F. adiva il Pretore di Messina deducendo di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della A.S.R. Miraglia s.r.l. nel periodo corrente dal 1954 sino al 30 settembre 1993 per 12 - 16 ore al giorno, incluse le domeniche ed i giorni festivi, e di avere seguito la squadra di calcio in trasferta e nei ritiri estivi e di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, il t.f.r.

Evidenziava che non era stato assicurato presso l'INPS con la dovuta decorrenza, e che non aveva percepito il premio per il 1993, nè la tredicesima per gli anni 1982, 1992 e 1993 nè ancora la quattordicesima ed il residuo dei premi partite. Aggiungeva che annualmente gli veniva fatto sottoscrivere un contratto avente validità dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo in cui veniva indicata la retribuzione annua che percepiva. Chiedeva, quindi, il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere dalla società convenuta la somma di lire 488.074.427 - come da conteggi che allegava - o di quella diversa da determinarsi in corso di causa tramite c.tu., con interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive ed altre indennità per l'attività espletata, con la qualifica di massaggiatore.

Si costituiva la società resistente che eccepiva l'incompetenza del giudice per essere la controversia devoluta agli organi della Federazione italiana gioco calcio in ragione dello statuto e della clausola compromissoria contenuta nel contratto annualmente stipulato tra le parti; eccepiva la prescrizione quinquennale per tutte le pretese asseritamente dovute anteriori al 22 novembre 1988(per essere stato il ricorso introduttivo notificato il 22 novembre 1993);nel merito contestava la quantità e qualità della prestazione lavorativa perchè il C. aveva spiegato la sua opera solo per l'attività di massaggiatore per poche ore al giorno - dovendo la presenza dello stesso allo stadio ritenersi dettata da ragioni non lavorative ma di attaccamento allo sport ed alla squadra - ricevendo un corrispettivo adeguato alla prestazione effettuata, accettato dallo stesso e stabilito in maniera globale,che sicuramente rispondeva al dettato costituzionale. Deduceva infine che non erano dovute alcune voci dei conteggi quali "ritiri e trasferte" (perchè prestazioni tipiche nelle squadre di calcio), tfr. (perchè conglobato nel compenso annuo).

Dopo l'espletamento dell'istruttoria, il Pretore rigettava l'eccezione di incompetenza e condannava la società in favore del C. stesso al pagamento della somma di L. 249.713.564, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con interessi e rivalutazioni monetarie oltre alla rifusione delle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza proponeva gravame la società ed il Tribunale di Messina rigettava l'appello e condannava la società

stessa alle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale - per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità - osservava : che le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive, volte a demandare ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico tra società sportive e tesserati, in quanto non costituiscono atti normativi primari non possono derogare alle norme statali della giurisdizione del giudice ordinario; che non operava l'eccezione prescritta quinquennale dovendosi riconoscere la fittizietà dei rapporti a termine, per essersi in presenza di un unico rapporto protrattosi ininterrottamente sino al 1993; che i diversi contratti annuali erano sottoscritti al solo fine di eludere le disposizioni di cui alla *L. n. 230 del 1962*; che stante la mancata apposizione della firma sub la clausola n. 3 del contratto annuale in ragione del suo carattere vessatorio non poteva ritenersi operante perchè, essendo volta a non contestare il trattamento economico globale riconosciuto al C., importava una rinuncia anticipata del prestatore di lavoro a spettanze previste da norme inderogabili di legge sicchè doveva reputarsi nulla *ex art. 1418 c.c.*; che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la *L. n. 23 marzo 1981, n. 91*, dal momento che detta legge trova applicazione per le figure professionali di cui all'art. 2, tra le quali non vi è quella del massaggiatore; che al C. dovevano riconoscersi le diverse indennità ed i diversi emolumenti economici richiesti a titolo di lavoro straordinario, di mancati riposi settimanali, ferie, tredicesima mensilità e

t.f.r..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la A.S.R. Miraglia s.r.l. in liquidazione, già A.C.R. Messina s.p.a. Resiste con controricorso C.F..

Ambedue le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Va in primo luogo dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal C. in quanto al fine del computo del termine di sessanta giorni (dalla notifica della sentenza impugnata) oltre il quale non può ex art. 325 c.p.c., comma 2, proporsi impugnazione non deve farsi riferimento alla data della notifica del ricorso ad esso C. ma alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

2. Con il primo motivo del ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 808 c.p.c.), della L. n. 533 del 1973, artt. 4 e 5, della L. n. 91 del 1981, art. 4, comma 5, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume al riguardo la società ricorrente che non può condividersi l'assunto del Tribunale di Messina che gli art. 24 dello statuto della Federazione italiana Gioco Calcio e art. 42 della Giustizia sportiva - norme che

introducono il c.d. "vincolo di giustizia sportiva" - non sono idonee a derogare alla disciplina statutale sulla giurisdizione, riservata dalle leggi dello Stato o ad altri atti muniti di pari efficacia.

Ed invero sostiene la ricorrente che nel caso di specie doveva trovare applicazione il ed. "vincolo sportivo", che imponeva di devolvere la presente controversia agli organi di giustizia sportiva perchè la della *L. n. 91 del 1981, art. 4, comma 5*, prevede espressamente che nei contratti di lavoro stipulati tra società e dipendenti sportivi possono essere inserite clausole compromissorie per il deferimento ad arbitri delle liti concernenti l'attuazione del contratto medesimo, e perchè per tali clausole non vengono richiamate le limitazioni imposte dagli arti; *L. n. 533 del 1973, artt. 4 e 5*. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (*art. 1341, 1342, 1363, 1418, 2126, 2099 c.c., art. 36 Cost.*) nonchè difetto della motivazione circa un punto decisivo della controversia (*art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5*).

Lamenta la società ricorrente che il giudice d'appello ha errato nell'escludere la validità ed operatività della clausola di cui all'art. 3 del contratto stipulato annualmente tra le parti, in forza del quale il trattamento economico doveva considerarsi comprensivo di "ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, il massaggiatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza od in relazione

all'attività svolta nella sua qualità di tesserato". Ed invero, non poteva condividersi l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la suddetta clausola era soggetta, quanto alla sua approvazione, alla disciplina di cui *all'art. 1342 c.c.*, nè sotto altro versante poteva disconoscersi l'intima connessione tra l'art. 3 ed il successivo articolo 4 del contratto, che nel prevedere il divieto e la nullità di qualsiasi pattuizione di emolumenti non risultante dal contratto medesimo non faceva altro che ribadire il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo previsto dalla precedente disposizione contrattuale. Doveva, infine, darsi rilievo alla circostanza che il massaggiatore di una squadra di calcio può svolgere la sua attività soltanto se tesserato ed affiliato alla Federazione, sicchè nessuna possibilità è data alle parti di costituire il relativo rapporto al di fuori dello schema contrattuale predisposto dalla Lega, attraverso il quale si realizza oltre che la composizione degli interessi economici, anche il tesseramento e la sottoposizione alle norme ed ai principi dell'ordinamento federale, con una conseguenziale permeabilità della autonomia collettiva al meccanismo di integrazione degli effetti contrattuali *ex art. 1374 c.c.*.

Ne conseguiva, nel caso di specie, che la causa giustificatrice delle clausole contrattuali scrutinate trovava il proprio fondamento in ben precise norme organizzative interne alla F.I.G.C..

Per concludere, il Tribunale di Messina, nell'esaminare la clausola di conglobamento di cui al contratto di lavoro, avrebbe dovuto

tener conto che il compenso mensile del C. superava all'epoca i quattro milioni mensili e che non vi era stata alcuna violazione di diritti inderogabili da parte della società. 2.2. Con il terzo motivo infine la A.S.R. Miraglia s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (*L. n. 91 del 1981*) nonché motivazione su un punto decisivo della controversia (*art. 360 c.p.c.*, nn. 3 e 5).

Deduce al riguardo la società che il giudice d'appello, nel ritenere tassativa la disposizione della *L. n. 91 del 1981, art. 2*, non ha tenuto nella dovuta considerazione la ratio di tale disposizione, non preoccupandosi di dare conto delle ragioni per cui le norme federali annoverano anche i massaggiatori tra gli sportivi professionisti, stabilendo altresì che il loro rapporto di lavoro sia regolato da contratti predisposti ed approvati dalla lega in conformità a quanto previsto dall'*art. 4* della suddetta legge. La qualificazione del professionismo sportivo non può essere ricondotta alle quattro figure esemplificate dalla suddetta norma, ma deve essere di volta in volta rintracciata nella disciplina dettata in materia dalle varie federazioni sportive sulla base delle valutazioni operate dal CONI, tenuto conto dell'evoluzione che, sul piano organizzativo, può aversi nelle strutture societarie. Così per la Federazione Gioco Calcio nella categoria dei tecnici, di cui esiste apposito albo, sono espressamente compresi oltre agli allenatori, ai direttori tecnico- sportivi ed ai preparatori atletici, anche i medici sociali ed i massaggiatori (*art. 13 del Regolamento del settore tecnico*), mentre ad esempio per la

Federazione Italiana di Atletica Leggera appartengono al ruolo dei tecnici federali tutti coloro ai quali sono affidati, a vantaggio degli atleti, compiti tecnici di istruzione, guida e consiglio nella preparazione e svolgimento delle gare.

3. I motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

4. La necessità di percorrere un ordinato iter argomentativo porta ad esaminare prima degli altri il terzo motivo del ricorso.

5. La *L. 23 marzo 1981, n. 91*, dopo avere nell'art. 1 enunciato che l'attività sportiva è libera e può essere svolta in forma collettiva o individuale, professionistica o dilettantistica, statuisce testualmente poi nell'art. 2 che "Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". 5.1. In dottrina è problema dibattuto se l'elencazione degli sportivi professionisti contenuta nel citato art. 2 debba considerarsi tassativa o debba, invece, reputarsi esemplificativa e consentire l'intera applicazione della *legge n. 91 del 1981* anche ad altri soggetti non

menzionati nella disposizione.

5.2. La Corte ritiene che debba seguirsi l'opinione secondo cui l'elencazione debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo, e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente indicati nel già citato art. 2, anche figure - quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo - che hanno professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo della *L. n. 91 del 1981, art. 2*, si è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista sportivo, soggetto alla *L. n. 91 del 1981*, si provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli accordi stipulati a livello collettivo.

Previsione questa che, si è aggiunto,

costituisce un ulteriore impedimento a che - in assenza di contratti collettivi regolanti l'attività di categorie di lavoratori non contemplati nell'art. 2 - possa procedersi ad una interpretazione analogica o semplicemente estensiva delle figure di professionisti cui applicare la *legge n. 91 del 1981*.

Nè, infine, può essere sottaciuto che tale realtà fattuale, giustificatrice di una diversa disciplina normativa tra le diverse figure di sportivi, è alla base del anche del decreto 13 marzo 1995 del Ministero della Sanità contenente "norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionistici" che, proprio in ragione della specificità delle singole professionalità, detta a tutela della salute distinte disposizioni "per i professionisti diversi dagli atleti indicati nella *L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 2*". 5.3. La ricca articolazione delle discipline sportive e la necessità di ricorrere per la buona riuscita delle prestazioni e degli eventi sportivi al contributo di molti operatori volti a fornire le loro prestazioni nell'ambito dell'attività agonistica hanno indotto, quindi, il legislatore non solo a differenziare, come si è visto, gli sportivi professionisti tra quelli espressamente indicati e quelli non menzionati nella *L. n. 91, art. 2*, ma anche a fissare, con l'art. 3 della legge stessa, all'interno dei primi dei diversi criteri per la qualificazione del rapporto lavorativo.

Ed invero, come ha più volte ribadito questa Corte di Cassazione, la *L. 23 marzo 1981, n. 91*, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro

dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, laddove per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate Nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro (cfr. ex plurimis: Cass. 28 dicembre 1996 n. 11540; Cass. 17 gennaio 1996 n. 354; Cass. 8 giugno 1995 n. 6439), che devono anche trovare applicazione pure per tutti gli altri sportivi professionisti.

6. L'infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso si presenta come mero corollario delle considerazioni ora svolte.

6.1. Ed infatti l'inapplicabilità della normativa di cui alla *L. n. 91 del 1981* nei sensi innanzi enunciati al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti, come il massaggiatore, non espressamente indicati nell'art. 2 della legge stessa, comporta, che il relativo contratto con la società calcistica - assoggettabile alle regole generali applicabili al rapporto di lavoro subordinato in presenza dei presupposti caratterizzati detto rapporto - non consente, alla stregua del disposto *dell'art. 806 c.p.c.*, comma 2, che le relative controversie siano decise da arbitri in mancanza di una espressa previsione di legge o di accordi collettivi di lavoro; circostanze queste non ricorrenti nel caso di specie per non essere applicabile al rapporto lavorativo de quo la *L. n. 91 del*

1981, art. 4, e per non essere stata provata che il ricorso all'arbitrato sia oggetto di una espressa previsione da parte di un accordo collettivo di lavoro.

7. E le esigenze garantistiche comportanti l'assoggettamento del rapporto lavorativo del massaggiatore - e di altri lavoratori sportivi non rientranti come questi (ad esempio medico sociale) tra i professionisti tassativamente indicati nella *L. n. 91, art. 2*, - al plesso normativo regolante i generali rapporti di lavoro subordinato determinano come consequenziali ricadute anche l'assoggettamento del relativo rapporto lavorativo, dapprima, alla *L. n. 230 del 1962* ed, ora, al *D.Lgs. n. 368 del 2001*, (così come novellato della *L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 39 e 40*) sui contratti a termine, nonché l'applicabilità del patto di conglobamento (nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto, quali la tredicesima mensilità, il compenso per ferie e per le festività), che può essere riconosciuta però solo se dal patto di conglobamento risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, perchè solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso stabilito è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, rendendosi possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. in tali sensi: Cass. 4 giugno 2002 n. 8097, cui adde ex plurimis: Cass. 20 ottobre 1998 n. 10395).

8. Quanto ora detto non comporta però l'accoglimento della censura mossa dalla società alla impugnata sentenza per avere accolto la richiesta di spettanze economiche rivendicate a vario titolo dal C., senza tenere conto del patto di conglobamento intervenuto tra essa società ed il C. stesso. Ed invero, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la società ricorrente non ha esplicitato il contenuto del suddetto patto al fine di consentire a questo giudice di legittimità, sulla base del solo ricorso, un esame sulla rilevanza della censura mossa e sulla validità del suddetto patto, non valendo a tali fini il mero e generico richiamo, nel contratto di lavoro firmato dal C., al principio dell'onnicomprendività della retribuzione a questi corrisposta.

9. Per quanto sinora detto il ricorso - seppure a seguito dell'esercizio dei poteri correttivi di cui all'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c., - va rigettato e va, in ragione dei compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte di cassazione, enunciato il seguente principio di diritto "La L. 23 marzo 1981, art. 2, opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la suddetta L. n. 91 e gli altri sportivi professionisti (quali massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue, per quanto attiene alla individuazione delle controversie arbitrabili,

l'applicabilità del disposto dell'art. 806 c.p.c., comma 2, e, sul piano del diritto sostanziale, l'applicabilità anche della generale normativa sui contratti termine (L. n. 230 del 1962, ed ora D.Lgs. n. 368 del 2001, novellato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 39 e 40) nonché del principio dell'onnicomprendività della retribuzione e del patto di conglobamento, sempre che dal detto patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva". 10. In ragione della soccombenza la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione ed agli onorari difensivi liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 16,00, oltre Euro 2.500,00, (duemilacinquecento/00) per onorari difensivi, ed oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008

